



**ASM Terni s.p.a**  
Via Bruno Capponi, 100 - 05100 TERNI

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N.55 VEICOLI PER LA  
RACCOLTA DEI RIFIUTI MEDIANTE LEASING FINANZIARIO CON  
PATTO DI RISCATTO FINALE – N.6 LOTTI – GARA N.6364847**

**CHIARIMENTI - RISPOSTE A QUESITI**

Si pubblica la risposta al seguente quesito.

**Quesito n. 4.**

*D. Atteso che il disposto dell'art.37, comma 5, D.Lgs. 163/2006 che, per i servizi e le forniture, limita la responsabilità degli assuntori di prestazioni secondarie all'esecuzione delle prestazioni di competenza, si chiede se, in caso di raggruppamento verticale con mandante la Società di leasing e mandataria la società fornitrice, le previsioni di cui all'art.17 del capitolato speciale trovino o meno applicazione nei confronti della Società di leasing mandante e dunque se in caso di aggiudicazione ad un siffatto raggruppamento temporaneo di imprese, sia esclusa la facoltà di codesta stazione appaltante di compensare i canoni di leasing con eventuali penali relative alla fornitura e sia piuttosto facoltà della stazione appaltante chiederne il pagamento direttamente al fornitore del bene.*

**Risposta a quesito n. 4.**

**R.** Relativamente alla lettura dell'art.37 comma 5 lo stesso afferma che la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ma aggiunge: "**ferma restando la responsabilità solidale del mandatario**". Il che significa che il mandatario, in caso di ATI verticale ha comunque una responsabilità solidale con tutte le mandanti nel caso in cui queste non esplicano una attività di loro competenza.


L'applicazione delle penali di cui all'art.17 del capitolato di gara sarà fatta in primis attraverso la fideiussione, poi come da art.37 comma 5 nei confronti dell'assuntore inadempiente, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art.37 comma 5.

Al riguardo si ribadisce che è possibile costituire Art.3 CASO C del capitolato di gara, **l'ATI eterogenea**, la quale con la firma congiunta del contratto ogni assuntore si assume le proprie ed

esclusive responsabilità nei confronti della stazione appaltante. Ne consegue che in questo caso non sussiste la responsabilità solidale perché ogni soggetto partecipante all'ATI eterogenea per proprie inadempienze ha una diretta ed esclusiva responsabilità nei confronti della stazione appaltante.

Terni, 21/04/2016

Il RUP  
(Ing. G. Di Fabrizio)



IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Stefano Tirinzi)

